Contratti pubblici: entrato in vigore il nuovo Casellario Informatico

9 Luglio 2018
È entrato in vigore il 29 giugno u.s. il nuovo Regolamento dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, ANAC, per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 213, co. 10, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei contratti, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 148 del 28 giugno 2018.

Il nuovo Regolamento disciplina le segnalazioni al Casellario ad opera di Stazioni appaltanti, SOA e Operatori economici nonché il procedimento di annotazione e le procedure di aggiornamento dello stesso.

Tra i passaggi più importanti, si segnalano:

1. l'inserimento nel casellario delle annotazioni riguardanti tutti i provvedimenti di esclusione e di revoca dell'aggiudicazione nonché le carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che hanno causato:

– l'applicazione di penali superiori all'1%;
– la risoluzione anticipata del contratto, dando evidenza di un eventuale giudizio pendente;

2. la previsione di una sezione del Casellario riservata all'ANAC e contenente le relazioni dettagliate sul comportamento delle imprese e/o dei subappaltatori ai fini del Rating d'impresa;

3. la possibilità di accedere in gara al Casellario degli operatori economici che partecipano alla stessa procedura di affidamento ad evidenza pubblica, ma non al proprio, che, nelle more dell'attuazione di una specifica procedura informatica, avviene ancora solo su istanza dell'impresa interessata, non in via continuativa;

4. la conferma dell'obbligo per le imprese di comunicare all'ANAC e alla SOA tutti cambiamenti che influiscono sui requisiti generali e speciali entro 30 giorni, pena salatissime sanzioni; lo stesso obbligo è posto a carico della Stazione appaltante e della stessa SOA;

5. l'introduzione del termine di durata delle annotazioni a far data dalla data di prima pubblicazione, pari a:

– 5 anni per quelle con carattere interdittivo,
– 10 anni per quelle prive di carattere interdittivo.

Si allega il testo del Regolamento e si fa riserva di ulteriore commento.

33197-Delibera ANAC 6 giugno 2018.pdfApri